Oggetto: Risposte alle richieste di chiarimenti relative all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici interessati a partecipare ad un confronto competitivo per l'affidamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per un periodo di 36 mesi.

I. QUESITO

Si richiede di meglio precisare il requisito richiesto al paragrafo 4 punto c) per il medico competente in relazione all'esercizio della psicoterapia:

"impegnarsi, in caso di una eventuale aggiudicazione, ad utilizzare per il servizio un medico competente che abbia una specializzazione in "Igiene e medicina Preventiva" e che sia legittimato all'esercizio della psicoterapia"

Si richiede di precisare come si applica tale requisito alla sorveglianza sanitaria dei vostri dipendenti, cioè quali funzioni deve svolgere il medico competente in relazione all'esercizio della psicoterapia e quali sono i titoli da voi accettati che legittimano tale esercizio.

RISPOSTA

Ai sensi del paragrafo 4, lettera c), dell'avviso di indagine è richiesto di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'eventuale e successivo confronto competitivo, ad utilizzare per il servizio un medico competente che abbia una specializzazione in "Igiene e medicina Preventiva" e che sia legittimato all'esercizio della psicoterapia.

Le attività da svolgere sono quelle indicate nell'avviso di indagine di mercato.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare la legittimazione da parte del medico competente designato, all'esercizio della psicoterapia mediante idonee prove documentali che saranno specificatamente indicate nella documentazione dell'eventuale e successivo confronto competitivo.

II. QUESITO

Con la presente richiediamo un chiarimento in merito al requisito di partecipazione, da Voi definito, relativo all'obbligo di specializzazione in "Igiene e medicina Preventiva".

Tale ns. necessità di chiarimento si basa su quanto invece disciplina l'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che permette quali titoli abilitanti all'incarico di medico competente e all'iscrizione all'Elenco nazionale dei medici competenti, i medici chirurghi con le seguenti specializzazioni (senza alcuna distinzione né subordinati, ma con completa equipollenza):

- Chi è specializzato in medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Chi ha effettuato docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- Chi possedere l'autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il cosiddetto medico autorizzato ai sensi della 277.

RISPOSTA

Ai sensi del paragrafo 4, lettera c), dell'avviso di indagine è richiesto di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'eventuale e successivo confronto competitivo, ad utilizzare per il servizio un medico competente che

abbia una specializzazione in "Igiene e medicina Preventiva" e che sia legittimato all'esercizio della psicoterapia.

Soluzioni per il sistema economico S.p.A.

Fabio Basile

Responsabile Unico del Procedimento

(firmato digitalmente)